

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 30 APRILE 2024

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’art. 4, lett. b), c), e f), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità istituzionali dell’ACI, il presidio dei molteplici versanti della mobilità in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, la collaborazione con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché la promozione dell’istruzione automobilistica e dell’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; visto il successivo art. 5 dello Statuto, che demanda all’Ente la gestione del pubblico registro automobilistico, istituito presso l’ACI con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito con legge 19 febbraio 1928, n.510; visto l’art. 56 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 447, con il quale è stata istituita l’IPT- Imposta Provinciale di Trascrizione, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nel pubblico registro automobilistico; vista la deliberazione adottata nella seduta del 13 dicembre 2023, con la quale è stata autorizzata la stipula di un Protocollo di intesa con l’Unione delle Province d’Italia finalizzato all’attivazione di collaborazioni su tematiche di interesse comune, con particolare riferimento all’IPT e alla sua applicazione normativa a livello nazionale, all’interoperabilità delle banche dati pubbliche e all’analisi dei dati e delle informazioni in esse contenute, nonché ad ulteriori tematiche inerenti alla mobilità, ai trasporti, all’educazione e alla sicurezza stradale ed ambientale, al motorismo storico e alle attività turistico culturali; vista la nota prot. n. 2963/24 del 24 aprile 2024, con la quale la Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali sottopone al Comitato Esecutivo l’attivazione di una analoga iniziativa di collaborazione istituzionale con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, per gli stessi ambiti di attività oggetto dell’accordo con l’UPI; visto lo schema di accordo all’uopo predisposto, di durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto che nell’ambito dell’intesa è prevista l’istituzione di un Comitato paritetico, composto da quattro rappresentanti di ciascuna parte, preposto all’analisi e all’approfondimento delle tematiche oggetto delle collaborazioni, con particolare riferimento alla gestione dell’IPT, nonché all’individuazione di possibili sviluppi della cooperazione su temi di interesse comune quali l’educazione alla sicurezza stradale, la mobilità sostenibile, la circolazione, i trasporti e l’educazione allo sport; preso atto che l’accordo non comporta, allo stato, oneri a carico delle parti; tenuto conto che lo schema di Protocollo d’intesa risulta redatto in conformità a quanto previsto al Capo V del vigente *Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione* in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni; ritenuto di dare corso all’iniziativa, che si pone in linea con le

finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 dello Statuto e con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2023 - 2025, con particolare riguardo al potenziamento delle politiche e delle iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con altre Istituzioni, volte alla diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradale e della guida responsabile e sostenibile, nonché allo sviluppo di misure idonee di rafforzamento, semplificazione, razionalizzazione, integrazione, innovazione ed ulteriore digitalizzazione nell'ambito della gestione dei servizi pubblici delegati; all'unanimità: **autorizza** la stipula di un Protocollo di intesa con l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, di durata quinquennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.



Automobile Club d'Italia

PROTOCOLLO DI INTESA

ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Roma, _____ 2024



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

L'ACI – Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, Partita Iva n.00907501001, legalmente rappresentata dall' Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella qualità di Presidente dell'Ente, di seguito denominato “ACI”

e

L'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - con sede legale in Via dei Prefetti 46, 00186 Roma, CF 8011851587, P.IVA. 02125521001 legalmente rappresentata dal Presidente e rappresentante legale *p.t.* Antonio Decaro, di seguito denominato “ANCI”

definite congiuntamente le “Parti”

PREMESSO CHE

ACI

- fin dalla sua fondazione nel 1905 promuove e tutela gli interessi dell'automobilismo, accompagnando l'evoluzione del fenomeno automobilistico in Italia e offrendo servizi adeguati ad una realtà in continua evoluzione;
- ai sensi del Codice della Strada, supporta il Ministero dell'Istruzione e in collaborazione con gli altri Ministeri, Enti e Associazioni preposte, per la definizione dei programmi di educazione stradale per le scuole di ogni ordine e grado, nonché per la realizzazione dei relativi corsi ed iniziative divulgative sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sicura e sostenibile,
- coerentemente con la sua natura di Ente Pubblico, ACI:
 - a) gestisce il Pubblico Registro Automobilistico che, in base alla normativa vigente, assicura la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale. Il PRA fornisce servizi pubblici essenziali a vantaggio della collettività, della Pubblica Amministrazione, dell'Autorità Giudiziaria e delle aziende; il PRA, infatti, gestendo le operazioni di aggiornamento, consultazione e certificazione relative a oltre 45 milioni di veicoli, viene sistematicamente utilizzato per tutti gli studi e le ricerche sul fenomeno automobilistico, a fini statistici, assicurativi, di programmazione e pianificazione industriale ed ambientale ed è inoltre a disposizione degli Enti locali e degli Organi di Polizia per le consultazioni attraverso collegamenti telematici;
 - b) applica incassa e riversa l'imposta Provinciale di Trascrizione per conto delle Province, che rappresenta per le Province e le Città metropolitane un caposaldo dell'autonomia tributaria;
 - c) gestisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 51 L. 157/2019, l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e le funzioni

ad esso attribuite dal combinato disposto dei citati commi 1 e 2bis e dagli articoli 5 e 6 del DM 418/98;

- d) ha realizzato in collaborazione con AgID un Hub denominato PagoBollo per l'erogazione di servizi di pagamento della tassa automobilistica verso le Pubbliche Amministrazioni, completamente integrato con la predetta piattaforma, che consente dal 1° gennaio 2020, grazie all'integrazione con i dati del PRA di individuare correttamente il soggetto passivo ed il soggetto attivo di imposta, ed effettuare in via esclusiva sulla piattaforma PagoPA secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, ACI, tutti i pagamenti inerenti la tassa automobilistica;
- e) gestisce, ai sensi dell'art. 93 bis comma 1 del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022"), il REVE (Registro Veicoli Esteri) utilizzati per la circolazione nel territorio italiano;
- f) acquisisce e gestisce, ai sensi del Decreto del 28 settembre 2020, emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisisce al sistema informativo del PRA, i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo, l'individuazione del soggetto attivo e passivo di imposta;

ANCI

- a) come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- b) nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e le Città metropolitane e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di

- sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni e nelle Città metropolitane da essa rappresentati;
- c) nell'ambito dell'azione di supporto agli associati, sviluppa forme di collaborazione e relazioni istituzionali con enti pubblici, istituti, organismi che svolgono attività di interesse per i Comuni e le Città Metropolitane;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive quanto segue:

Art. 1
(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse richiamate formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2
(Finalità ed oggetto del Protocollo)

Con il presente protocollo le Parti intendono avviare forme collaborative stabili e congiunte per l'esame e l'approfondimento delle principali problematiche inerenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione e la relativa applicazione sul territorio nazionale.

Le parti riconoscono altresì la necessità di approfondire i temi connessi alla interoperabilità delle banche dati pubbliche, al fine di migliorare il coordinamento e garantire la rispettiva fruibilità delle informazioni per fini istituzionali, nonché i temi relativi all'analisi dei dati e delle informazioni in esse contenute.

Le parti ritengono inoltre utile l'approfondimento e l'esame congiunto di ogni altra tematica inerente la mobilità sostenibile ed ecocompatibile, i trasporti e la circolazione stradale, l'educazione e la sicurezza stradale e ambientale, il motorismo storico e le attività turistico culturali, in quanto tematiche attinenti alle funzioni dei Comuni e delle Città Metropolitane e coerenti con l'assetto pubblico di ACI, che storicamente collabora con le istituzioni competenti per l'analisi e lo studio di problemi inerenti la mobilità di persone e merci.

Art. 3
(Comitato paritetico)

Per l'approfondimento dei temi oggetto del protocollo come indicati nell'articolo 1, viene istituito un Comitato ANCI-ACI composto da 4 rappresentanti per ciascuna Parte, garantendo la rappresentanza di genere, cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) individuazione della priorità dei temi oggetto di analisi ed approfondimento con specifico riferimento alla gestione dell'IPT;
- a) definizione delle soluzioni giuridico-amministrative e codifica delle prassi applicative che si ritengano necessarie per la soluzione degli aspetti eventualmente condivisi come problematici;

- b) individuazione di ulteriori linee di sviluppo della collaborazione con riferimento ai temi di interesse comune (a titolo meramente esemplificativo educazione alla sicurezza stradale, mobilità sostenibile, circolazione e trasporti, educazione allo sport, ecc...).

Art. 4 **(Regole di funzionamento)**

Il Comitato di cui all'articolo 3 nomina un Coordinatore.

Il ruolo di Coordinatore è svolto alternativamente e per la durata di un anno da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'ACI; per il primo anno il Coordinatore è individuato dall'ANCI.

Il Coordinatore convoca il Comitato almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta lo richieda una delle parti firmatarie.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare con funzioni consultive rappresentanti delle Province o di Soggetti giuridici Pubblici o Privati su richiesta di una delle due parti.

Il Coordinatore cura la redazione dell'ordine del giorno ed il verbale delle riunioni. La sede del Comitato è istituita presso l'ANCI.

Art. 5 **(Trattamento dei dati)**

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, da ultimo aggiornato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 6 **(Patto di riservatezza)**

Le parti si impegnano a tenere riservati i dati e le informazioni trattati nell'ambito del Comitato di cui al precedente articolo 3, fatto salvo quanto riportato e sottoscritto nel verbale di cui al precedente articolo 4.

Art. 7 **(Durata)**

Il presente protocollo ha durata quinquennale a decorrere data di sottoscrizione. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 8 **(Utilizzo dei loghi)**

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in

qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 2 del Presente Protocollo d'Intesa, ACI potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale ACI, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 9

(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa ACI.

Art. 10

(Oneri)

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

I costi di funzionamento sono a carico di ANCI ed ACI e sono sostenuti ognuno per la propria parte.

Art. 11

(Modifiche al Protocollo d'Intesa)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 12

Del presente Protocollo verrà redatto un documento informatico nativo, di cui ogni Parte conserverà una copia.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

- ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, pec: anci@pec.anci.it, c.a. (dott. Annalisa D'Amato);
- ACI – Automobile Club d'Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma, pec: direzionepraefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it, c.a. (Aguzzoli Anna Rita).

Art. 13

(Controversie)

Il presente Protocollo la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo e che non possa essere risolta in via amichevole dalle Parti in via esclusiva al Foro di Roma.

Roma, _____ 2024

Per ANCI

Per ACI
